

ALLEGATO IV

SEGNALAZIONE PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ – ISTRUZIONI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
I. STRUTTURA	2
II. AMBITO DELLA SEGNALAZIONE	2
PARTE II: INFORMAZIONI SUI POSSESSORI (S 06.01 E S 06.02)	3
III. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 06.01	3
IV. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 06.01	3
V. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 06.02	4
VI. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 06.02	5
PARTE III: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI (S 07.05).....	6
VII. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 07.05	6
VIII. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 07.05	7

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

I. Struttura

1. Il presente allegato contiene le istruzioni di compilazione dei modelli per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
2. Il presente allegato si riferisce a due blocchi di modelli:
 - (a) informazioni sui possessori (S 06.01 e S 06.02)
 - (b) informazioni sulle operazioni (S 07.05)
3. Per ciascun modello, se del caso, sono indicati i riferimenti giuridici. Questa parte degli orientamenti contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di dati di ciascun blocco di modelli e le istruzioni relative a posizioni specifiche.
4. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna; asse z}.

II. Ambito della **segnalazione**

5. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero fornire agli emittenti le informazioni specificate nel presente allegato. Dovrebbero condividere le informazioni con gli emittenti di token di moneta elettronica che fanno riferimento a una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE, ad eccezione del modello S 07.05, che si dovrebbe applicare a tutti gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica.
6. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero trasmettere i modelli di cui al presente allegato su base trimestrale, con date di riferimento del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero trasmettere questi modelli rispettivamente entro il 21 aprile, il 21 luglio, il 21 ottobre e il 21 gennaio.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero trasmettere i modelli di cui al presente allegato ai rispettivi emittenti separatamente per ciascun token rientrante nell'ambito di applicazione, con indicazione all'emittente di quale token è oggetto della trasmissione specifica, il codice identificativo, il riferimento o il nome del token, se disponibili, sulla base del White Paper pubblicato per il token, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

PARTE II: INFORMAZIONI SUI POSSESSORI (S 06.01 e S 06.02)

III. Osservazioni generali sul modello S 06.01

8. Il modello S 06.01 contiene le informazioni necessarie sui possessori da trasmettere agli emittenti affinché questi ultimi calcolino con precisione il numero di possessori per il modello S 01.00 per gli emittenti conformemente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione ⁽²⁾. Il modello S 06.01 dovrebbe riguardare solo i possessori che sono persone giuridiche.
9. Il presente modello dovrebbe contenere le informazioni alla fine della data di riferimento, in linea con il modello S 01.00 «Numero di possessori – alla data di riferimento» da trasmettere agli emittenti, di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione. Il paese del possessore dovrebbe essere determinato sulla base della sua ubicazione come segue: per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.

IV. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 06.01

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><u>Nome</u></p> <p>La denominazione sociale ufficiale per le persone giuridiche, compresi eventuali riferimenti al tipo di società ai sensi del diritto societario nazionale, conformemente all'identificativo unico del possessore nella colonna 0020 del presente modello.</p>
0020	<p><u>Codice</u></p> <p>Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Il codice dovrebbe essere unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice dovrebbe sempre contenere un valore.</p> <p>Il codice del possessore, ad esempio l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche oppure qualsiasi altro identificativo ufficiale applicabile disponibile. Se è disponibile un LEI, dovrebbe essere indicato.</p> <p>Al fine di agevolare il processo di riconciliazione dei dati a opera degli emittenti, nella segnalazione del codice si dovrebbe tenere conto del metodo riportato di seguito. Esiste un elenco composto da diversi tipi di codici per le persone giuridiche. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero segnalare il primo tipo di codice disponibile nell'elenco specificato nella colonna 0030, iniziando dalla prima opzione dell'elenco e procedendo con quelle seguenti in ordine discendente nel caso in cui il pertinente tipo di identificativo del possessore non sia disponibile.</p>

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione, del 20 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **segnalazione** concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro (GU L 2024/2902 del 28.11.2024).

0030	<p><u>Tipo di codice</u></p> <p><u>Tipi di codici delle persone giuridiche:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificativo del soggetto giuridico (codice LEI) 2. numero di registrazione nazionale ufficiale o identificativo unico europeo (EUID) messo a disposizione a norma della direttiva (UE) 2017/1132 ⁽³⁾ 3. numero di registrazione fiscale ufficiale 4. altro tipo di numero di identificazione <p>Il tipo di codice dovrebbe essere sempre indicato.</p>
0040	<p><u>Al dettaglio/Non al dettaglio</u></p> <p>Inserire la dicitura «Al dettaglio» o la dicitura «Non al dettaglio» sulla base del possessore oggetto di segnalazione.</p> <p>Si dovrebbe inserire la dicitura «Al dettaglio» se il possessore oggetto di segnalazione è un detentore al dettaglio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>Negli altri casi si dovrebbe inserire la dicitura «Non al dettaglio».</p>
0050	<p><u>Paese</u></p> <p>Indicare il nome del paese del possessore oggetto di segnalazione, conformemente al paragrafo 9 del presente allegato.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero assegnare una riga a ciascun possessore specifico oggetto di segnalazione.</p>

V. Osservazioni generali sul modello S 06.02

10. Il modello S 06.02 contiene le informazioni necessarie sui possessori da trasmettere agli emittenti affinché questi ultimi calcolino con precisione il numero di possessori per il modello S 01.00 per gli emittenti conformemente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione. Il modello S 06.02 dovrebbe riguardare solo i possessori che sono persone fisiche.
11. Il presente modello dovrebbe contenere le informazioni alla fine della data di riferimento, in linea con il modello S 01.00 «Numero di possessori – alla data di riferimento» da trasmettere agli emittenti, di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione. Il paese del possessore dovrebbe essere determinato sulla base della sua ubicazione come segue: per le persone fisiche, la residenza abituale.

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

12. Per segnalare il codice CONCAT con hash per ciascun possessore, si dovrebbe seguire l'approccio riportato di seguito per i possessori che sono persone fisiche, nella colonna 0010:

- (a) in primo luogo, la persona fisica dovrebbe essere identificata utilizzando il codice CONCAT, il risultato della concatenazione dei seguenti elementi nell'ordine seguente:
- i. il codice ISO 3166-1 alpha-2 (codice paese a due lettere) della cittadinanza della persona fisica;
 - ii. la data di nascita della persona fisica nel formato AAAAMMGG;
 - iii. i primi cinque caratteri del nome; e
 - iv. i primi cinque caratteri del cognome.

I prefissi dei nomi vanno esclusi e ai nomi e ai cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri va aggiunto un cancelletto «#» in modo da garantire che i riferimenti ai nomi e cognomi di cui al paragrafo 12, lettera a), punti iii) e iv), contengano cinque caratteri. Tutti i caratteri devono essere in stampato maiuscolo. Non devono essere utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi. Ad esempio, il codice CONCAT di Jañe Döe, nato il 1° gennaio 1910 e di cittadinanza svedese, sarà: SE19100101JANE#DOE##;

- (b) dopo aver ottenuto il codice CONCAT, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero anonimizzare le informazioni personali del possessore del token elaborandole attraverso l'algoritmo di hash standard 256 (SHA-256). I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero quindi segnalare nella colonna 0010 il cosiddetto «CONCAT con hash», il risultato del codice CONCAT descritto al precedente paragrafo 12, lettera a), elaborato tramite l'algoritmo SHA-256. A titolo di esempio, il valore di hash del codice CONCAT di Jañe Döe da comunicare sarebbe il seguente:
- 61d0ca6dbc632b379d6c8f57705bd7e6b13daf37d9398605cc2a252be75fdecb.

VI. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 06.02

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<u>Codice CONCAT con hash</u> Il codice CONCAT con hash delle persone fisiche, seguendo l'approccio descritto nel paragrafo 12.
0020	<u>Al dettaglio/Non al dettaglio</u> Inserire la dicitura «Al dettaglio» o la dicitura «Non al dettaglio» sulla base del possessore oggetto di segnalazione. Si dovrebbe inserire la dicitura «Al dettaglio» se il possessore oggetto di segnalazione è un detentore al dettaglio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1114. Negli altri casi si dovrebbe inserire la dicitura «Non al dettaglio».

0030	<u>Paese</u> Indicare il nome del paese del possessore oggetto di segnalazione, conformemente al paragrafo 11 del presente allegato.
------	--

PARTE III: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI (S 07.05)

VII. Osservazioni generali sul modello S 07.05

13. Il modello S 07.05 contiene le informazioni sul numero totale e sul valore totale aggregato delle operazioni effettuate durante il periodo di riferimento che sono associate a usi come mezzo di scambio e che sono considerate un afflusso verso l'UE o un deflusso dall'UE. Le informazioni fornite agli emittenti saranno pertinenti ai fini della valutazione della significatività ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), e come ulteriormente specificato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione ⁽⁴⁾.
14. Ai fini del presente modello, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione le operazioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114 e ulteriormente specificate nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 come operazioni associate a usi come mezzo di scambio.
15. Il presente modello dovrebbe seguire i requisiti, la metodologia e l'ambito di applicazione stabiliti dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, ad eccezione delle seguenti specifiche:
 - (a) per il presente modello, i token oggetto di segnalazione dovrebbero essere tutti i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica che fanno riferimento a una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE;
 - (b) per il presente modello o il beneficiario o l'ordinante dell'operazione è ubicato all'interno dell'UE. Quando è l'ordinante a essere ubicato nell'UE, tali operazioni devono essere prese in considerazione per la riga 0020 Deflussi dall'UE. Quando è il beneficiario a essere ubicato nell'UE, tali operazioni devono essere prese in considerazione per la riga 0010 Afflussi verso l'UE.
 - (c) Per questo modello non è richiesta la ripartizione per area monetaria unica.
 - (d) per il presente modello dovrebbero essere calcolati il numero totale e il valore aggregato totale delle operazioni durante il periodo di riferimento, non i valori medi.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi (GU L 2024/1506 del 30.5.2024).

16. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero seguire il metodo riportato di seguito per determinare quali operazioni segnalare nel presente modello:

- (a) operazioni in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività agisce in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario o del beneficiario dell'operazione in cui interviene il prestatore di servizi per le cripto-attività. In tali casi, o il cedente o l'ordinante dell'operazione interagisce anch'esso tramite un prestatore di servizi per le cripto-attività oppure interagisce senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ad esempio attraverso il suo portafoglio non custodito;
- (b) operazioni in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività agisce in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o dell'ordinante dell'operazione in cui interviene il prestatore di servizi per le cripto-attività. In tali casi, il cessionario o il beneficiario dell'operazione interagisce senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ad esempio attraverso il suo portafoglio non custodito. Questi tipi di operazioni devono essere calcolati e presi in considerazione per il modello con la massima diligenza possibile, poiché il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o dell'ordinante dell'operazione potrebbe disporre di informazioni limitate su entrambi i possessori coinvolti nei trasferimenti.

VIII. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.05

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<u>Afflussi verso l'UE</u> Le operazioni in cui il beneficiario dell'operazione è ubicato nell'UE e l'ordinante dell'operazione è ubicato al di fuori dell'UE.
0020	<u>Deflussi dall'UE</u> Le operazioni in cui l'ordinante dell'operazione è ubicato nell'UE e il beneficiario dell'operazione è ubicato al di fuori dell'UE.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<u>Numero</u> Il numero totale delle operazioni nel periodo di riferimento.
0020	<u>Importo</u> Il valore aggregato totale delle operazioni nel periodo di riferimento.